



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- ▼ [Banca d'Italia.](#) Pubblicato il documento di consultazione sulla scelta di esercizio delle discrezionalità in materia segnaletica previsto dal MiCAR
- ▼ [Banca d'Italia.](#) Pubblicate le principali evidenze e le buone prassi sull'integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali delle LSI
- ▼ [MEF.](#) Pubblicata l'analisi dei rischi AML e la prima analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa

ALTRE NOTIZIE

- ▼ [Banca d'Italia.](#) Pubblicato il rapporto annuale sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici
- ▼ [EBA.](#) PSD2: Pubblicata una Q&A relativa ai requisiti di salvaguardia per i PSP non bancari



HIGHLIGHTS

Banca d'Italia. Pubblicato il documento di consultazione sulla scelta di esercizio delle discrezionalità in materia segnaletica previste dal MiCAR

Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto l'esercizio da parte dell'Autorità stessa delle discrezionalità in materia segnaletica relative all'applicazione agli emittenti di *asset-referenced token* ("ART") ed *e-money token* ("EMT") con valore di emissione inferiore a € 100 mln:

- degli obblighi informativi di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 1114/2023 ("MiCAR") come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 ("ITS EBA reporting");
- degli ulteriori obblighi informativi previsti dagli Orientamenti dell'EBA (EBA/GL/2024/16 – "GL EBA reporting").

Si ricorda che, ai sensi del MiCAR, gli emittenti di ART devono trasmettere alle autorità competenti, sulla base di schemi segnaletici armonizzati previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 ("ITS EBA reporting"), le informazioni aventi ad oggetto:

- il numero di possessori del token;
- il valore del token e della *reserve of assets*;
- le transazioni effettuate mediante il token.

Per espressa previsione del Regolamento, gli emittenti di ART e gli emittenti di EMT inviano le segnalazioni sopra richiamate con cadenza trimestrale per gli ART e gli EMT con valore di emissione superiore a € 100 mln.

Ciò al fine di verificare se gli ART / EMT sono utilizzati ampiamente come mezzi di scambio e intercettare così eventuali fenomeni di c.d. "*currency substitution*", a fronte dei quali le autorità competenti possono imporre le misure restrittive previste dall'art. 23 MiCAR.

L'art. 22(2) MiCAR attribuisce inoltre alle autorità competenti la facoltà di richiedere che gli emittenti trasmettano le informazioni anche in relazione ad ART / EMT con valore di emissione inferiore a € 100 mln.

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni con riguardo alle discrezionalità sopra richiamate, il cui esercizio è rimesso alla Banca d'Italia in qualità di autorità nazionale competente ai sensi dei titoli III e IV di MiCAR, come attuato in Italia dal d.lgs. 129/2024.

La consultazione resterà aperta fino al 4 agosto 2025.

Link al documento: [clicca qui](#)

Banca d'Italia. Pubblicate le principali evidenze e le buone prassi sull'integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi aziendali delle LSI

Banca d'Italia ha pubblicato i principali risultati del monitoraggio dell'attuazione dei piani di azione sviluppati dalle *Less Significant Institutions* (LSI), volti a favorire la progressiva integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle strategie aziendali, nei sistemi di governo e controllo e nel *risk management framework*.

In particolare, nel 2024 il dialogo di supervisione con le banche meno significative (LSI) sui rischi climatici e ambientali si è focalizzato sul monitoraggio dell'attuazione dei piani di azione 2023-2025 per l'allineamento alle Aspettative di



Vigilanza, e le informazioni raccolte su ciascun intermediario sono state tenute in considerazione nell'ambito del processo SREP.

L'analisi dei piani di azione sull'integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle LSI, al contempo:

- ha permesso di individuare elementi di attenzione a livello idiosincratico e ritardi potenzialmente rilevanti per un numero non trascurabile di banche;
- ha, altresì, messo in luce alcune buone prassi per lo più sviluppate da intermediari che già nelle precedenti rilevazioni avevano mostrato una maggiore sensibilità ai temi ESG.

Il documento, quindi:

- fornisce un aggiornamento sullo stato di avanzamento del sistema LSI per ciascuna sezione delle Aspettative di Vigilanza;
- le buone prassi osservate nelle aree tematiche riportate nel documento (Governance e sistemi organizzativi; modello di business e strategia; sistema di gestione dei rischi; rendicontazione).

A livello aggregato, le LSI hanno completato il 27% degli interventi programmati, mentre il 59% delle iniziative sono state avviate nei tempi previsti dal proprio piano di azione e dovrebbero essere finalizzate nel 2025, termine fissato da Banca d'Italia per conseguire il completo allineamento alle Aspettative di Vigilanza.

Riguardo alle diverse aree tematiche delle Aspettative di Vigilanza, il grado di completamento maggiore si osserva per le attività inerenti ai profili di governo societario e organizzazione (57%), mentre i ritardi più diffusi (25%) riguardano la costruzione di una base dati sufficientemente completa e affidabile e/o l'aggiornamento dei sistemi informatici.

Banca d'Italia comunica che, nel corso del 2025, proseguirà le attività di monitoraggio dei piani di azione, intensificando il dialogo con gli intermediari in considerazione dell'approssimarsi della fine del ciclo triennale dei piani di azione per l'allineamento alle Aspettative di Vigilanza.

Link al documento: [clicca qui](#)

MEF. Pubblicata l'analisi dei rischi AML e la prima analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa

Il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha pubblicato l'ultima edizione dell'analisi dei rischi di riciclaggio (AML) e di finanziamento del terrorismo in Italia, e la prima analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, realizzate dal Comitato di sicurezza finanziaria.

Le analisi rappresentano lo strumento fondamentale per gli intermediari finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari per la predisposizione di strumenti adeguati di contenimento del rischio rilevato.

In particolare:

- **L'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo**, che aggiorna la precedente analisi adottata nel 2019, identifica, analizza e valuta le minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, inclusi i rischi emergenti connessi all'impiego di nuovi strumenti e tecnologie.



Il documento esamina inoltre i metodi principalmente utilizzati per lo svolgimento di queste attività criminali, i settori maggiormente esposti a tali rischi, e l'efficacia del sistema nazionale di prevenzione, investigazione e repressione nel mitigarli.

Emerge un quadro sostanzialmente in linea con la precedente rilevazione: in Italia, infatti, la valutazione del rischio riciclaggio è "molto significativa", ovvero nel gradino più alto della scala a 4 valori adottata per l'analisi per alcuni fenomeni di fondo presenti nel paese.

Per quanto attiene invece il finanziamento del terrorismo (sia di matrice nazionale che internazionale), questo è ritenuto "abbastanza significativo" (scala di valore 3 su 4). Alla base di tale valutazione in particolare si ritrovano i fattori di contesto che permeano il sistema economico: l'uso ancora molto diffuso del contante e il ruolo della cosiddetta economia non osservata (sommerso economico e attività illegali).

L'analisi valuta poi l'efficacia del sistema nazionale per prevenire, reprimere ed investigare il fenomeno del riciclaggio di denaro per fini illeciti. A questo proposito emerge che il sistema Italia nel suo complesso, fermi restando i rischi rilevati, è ritenuto capace di rispondere ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

- La prima **Analisi nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa**, invece, stabilisce i parametri della valutazione e le attività che dovrebbero esservi incluse, in assenza di una definizione universalmente accettata di *Proliferation financing*.

Analizza, inoltre, le minacce e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione e contrasto. Il rischio di finanziamento della proliferazione è valutato ad un livello medio-basso.

Link al documento: [clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE

Banca d'Italia. Pubblicato il Rapporto annuale sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici

Banca d'Italia ha pubblicato il Rapporto annuale 2024 sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici, contenente i risultati dell'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nella gestione degli investimenti da parte di Banca d'Italia.

In particolare, il Rapporto, coerentemente con le raccomandazioni della task force per la diffusione di informazioni finanziarie collegate ai rischi climatici (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*, TCFD), descrive quattro aspetti:

- la struttura di governo;
- la strategia;
- il processo di gestione dei rischi; nonché
- gli indicatori e gli obiettivi.



Gli investimenti oggetto del Rapporto sono quelli del portafoglio finanziario, delle riserve valutarie e del Fondo pensione complementare (“i portafogli”), il cui valore complessivo era pari alla fine del 2024 a 190,3 miliardi di euro.

L’Istituto rimane impegnato in tre linee di azione individuate nella Carta degli investimenti sostenibili della Banca d’Italia:

- incoraggiare la diffusione di informazioni sui profili ESG da parte di imprese, intermediari e altri operatori del sistema finanziario;
- pubblicare analisi e guide in materia di finanza sostenibile e comunicare periodicamente i risultati conseguiti sui profili ESG;
- integrare gli indicatori ESG nella gestione degli investimenti e nei sistemi di misurazione e gestione dei rischi finanziari.

Nel 2024, la Banca ha collaborato con il Tavolo per la finanza sostenibile del MEF, sostenuto iniziative educative e approfondito gli effetti dei rischi climatici sull’economia e sul sistema finanziario.

Il controllo dei rischi ESG privilegia le imprese con migliori performance e impegni credibili nella transizione climatica (approccio *best-in-class*): tale approccio consiste nel privilegiare all’interno dei portafogli di investimento le imprese che presentano le migliori performance ambientali, sociali e di governance, anche all’interno di settori ad alta intensità emissiva.

In particolare, vengono valutati non solo i risultati già raggiunti, ma anche la credibilità e l’ambizione dei piani di transizione climatica, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione dichiarati, delle strategie aziendali a lungo termine e della qualità della governance ambientale: l’obiettivo è ridurre l’esposizione ai rischi di transizione e favorire comportamenti virtuosi nel sistema economico.

Per mitigare il rischio di transizione, la selezione dei titoli considera quindi emissioni storiche e piani di decarbonizzazione. Nel 2024 sono stati introdotti nuovi indicatori: emissioni Scope 3, quota di obbligazioni sostenibili ed esposizione ai settori ad alto impatto ambientale.

L’intensità carbonica media ponderata dei portafogli si è significativamente ridotta tra il 2020 e il 2024. Le variazioni maggiori riguardano le azioni e le obbligazioni societarie del portafoglio finanziario (in diminuzione del 59% e del 58%, rispettivamente). Negli ultimi cinque anni la quota dei titoli di Stato verdi ha raggiunto il 5,4% dei titoli pubblici nel portafoglio finanziario; le obbligazioni sostenibili emesse da organizzazioni internazionali e da agenzie sono pari al 14,6% del comparto.

Infine, Banca d’Italia ritiene che assicurare una riduzione nel breve termine dell’impronta carbonica dei portafogli, in base all’attuale stato delle conoscenze, non sia necessariamente il modo corretto per perseguire gli obiettivi climatici di lungo periodo. L’Istituto, pertanto, ha scelto per il momento di non esplicitare obiettivi di riduzione di breve e medio periodo e di continuare a studiare gli effetti delle scelte di investimento sui comportamenti delle aziende emittenti, a promuovere la diffusione delle informazioni necessarie a fronteggiare il cambiamento climatico e a operare scelte di investimento sostenibile.

[Link al documento: clicca qui](#)



EBA. PSD2: Pubblicata una Q&A relativa ai requisiti di salvaguardia per i PSP non bancari

EBA ha pubblicato la Q&A n. 7165 nella quale ha fornito precisazioni in ordine ai requisiti di salvaguardia di cui all'art. 10 della PSD2 (Direttiva 2015/2366/UE) per i PSP non bancari che prestino servizi di pagamento.

Si ricorda che in base all'art. 10 par. 1, lett. a) gli Stati membri devono richiedere ai PSP non bancari di tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento, per l'esecuzione di operazioni di pagamento, per cui:

- i fondi non devono essere mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti;
- se sono detenuti dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti a un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o presso una banca centrale a discrezione della stessa, o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine;
- devono essere isolati dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza.

La questione presentata concerneva il dubbio relativo al rispetto di tali requisiti di salvaguardia da parte dei PSP non bancari (IP ed IMEL), nell'ipotesi in cui questi ultimi avessero accesso diretto ai sistemi di pagamento gestiti dalla banca centrale per regolare le transazioni di pagamento, senza che la banca centrale gestisse però un conto di salvaguardia per il PSP non bancario.

EBA chiarisce che spetta ai PSP non bancari decidere quale modalità adottare per adempiere all'obbligo di salvaguardia dei fondi previsto dall'articolo 10, paragrafo 1 della Direttiva PSD2.

Le opzioni previste sono:

- il metodo della segregazione (cioè la separazione dei fondi su un conto dedicato);
- il metodo dell'assicurazione o garanzia; oppure
- una combinazione di entrambi i metodi.

Inoltre, EBA ricorda che qualora una banca centrale che gestisce un sistema di pagamento offra conti a fini di salvaguardia, un PSP non bancario con accesso diretto a tale sistema di pagamento gestito dalla banca centrale, può depositare fondi come previsto dall'art.10 par. 1 della PSD2 su tali conti, e adempiere agli obblighi previsti da tale articolo.

Se però una banca centrale che gestisce un sistema di pagamento non offra conti a fini di salvaguardia, il mantenimento dei fondi di cui all'art. 10 della PSD2, su un conto di regolamento presso il sistema di pagamento, dopo la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, non può essere considerato di per sé una misura di salvaguardia ai sensi di tale articolo.

Allo stesso modo, EBA osserva che l'obbligo di depositare i fondi in un conto separato presso un istituto di credito o una banca centrale a discrezione di tale banca centrale, o di investirli in attività sicure, liquide e a basso rischio, si applica solo qualora tali fondi siano ancora detenuti dal PSP non bancario e non siano ancora stati consegnati al beneficiario o trasferiti a un altro prestatore di servizi di pagamento *"entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti"*.

Link al documento: [clicca qui](#)

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 4
20123 Milano – Italy
+39 02 873131
milano@rplt.it

ROMA Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma – Italy
+39 06 80913201
roma@rplt.it
roma-rm@rplt.it

TORINO Via Amedeo Avogadro, 26
10121 Torino – Italy
+39 011 5584111
torino@rplt.it

BOLOGNA Via D’Azeglio, 19
40123 Bologna – Italy
+39 051 232495
bologna@rplt.it

BUSTO ARSIZIO Via Goito, 14
21052 Busto Arsizio – Italy
+39 0331 173141
busto@rplt.it

AOSTA Via Croce di Città, 44
11100 Aosta – Italy
+39 0165 235166
aosta@rplt.it

